

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 DEL 27.04.2017

OGGETTO: POLITICHE SOCIALI - CONCORSO LETTERARIO "GIM, PALADINO DI UN SOGNO" ASL BI E FONDO E. TEMPIA - PATROCINIO

L'anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE		X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE		X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLITICHE SOCIALI - CONCORSO LETTERARIO "GIM, PALADINO DI UN SOGNO" ASL BI E FONDO E. TEMPPIA - PATROCINIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che l'Azienda Sanitaria Locale in collaborazione con il Fondo E. Tempia onlus, intendono indire la VI^a edizione 2017-2018 del concorso letterario denominato "*Gim, paladino di un sogno*" finalizzato a promuovere la narrazione della malattia oncologica come esperienza di vita e le pratiche di cura;
- che a tale concorso possono partecipare i pazienti oncologici e i loro familiari, tutti gli operatori sanitari e sociali che si impegnano nelle pratiche di cura in ambito oncologico;

Vista la richiesta di patrocinio/utilizzo del logo presentata dalla Azienda Sanitaria Locale e dal Fondo E. Tempia onlus Prot. n. 0015696 del 22.03.2017 ;

Considerato che:

- che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell'attività condotta dai soggetti realizzatori attraverso il riconoscimento dell'utilizzo del logo, in quanto ritiene che l'evento svolto sia *di interesse generale* per il territorio
- che l'organizzazione e la gestione dell'evento sono a carico del realizzatore
- il realizzatore è un ente pubblico pertanto non è contemplato tra quelli per i quali sono previsti i vincoli di cui all'art. 6 comma 9 della L. 122/2010;

Ritenuto che

- trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione;
- il patrocinio rappresenta il sostegno di un'attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: "Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 convertito in legge n., 122/2010 – atto di indirizzo"

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere all'ASL Biella e al fondo E. Tempia onlus il patrocinio non economico ovvero l'utilizzo dello stemma comunale su tutto il materiale finalizzato alla promozione dell'iniziativa descritta in premessa, in quanto trattasi di attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

2. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore dell'evento ;
 3. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall'approvazione del presente atto e che l'accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui all'art. 6 comma 9 della L. 122/2010.
-